

## REGOLAMENTO PER L'USO DEI LOCALI DEL TEATRO GOLDONI DI LIVORNO

### ART. 1 - Finalità

Il complesso del Teatro "C. Goldoni" di Livorno è una struttura destinata prioritariamente alle arti dello spettacolo nel quale possono essere organizzate le seguenti attività:

- spettacoli di natura musicale, concertistica, lirica, di danza e di prosa, concorsi nel settore dello spettacolo;
- iniziative diverse nel settore del teatro, della musica, della danza, del cinema e degli audiovisivi associati anche ad esposizioni ospitate all'interno del complesso;
- convegni e meeting;
- attività di prova, corsi, laboratorio e preparazione di formazioni finalizzate alla produzione di spettacoli;
- attività espositive e/o presentazione di prodotti.

### ART. 2 - Concessionari

L'uso dei locali, per le finalità di cui sopra, è consentito a tutti coloro che ne fanno richiesta secondo le modalità e le procedure definite nei sotto indicati articoli del presente regolamento.

### ART. 3 - Soggetto gestore

La gestione del Complesso Goldoni è di competenza della Fondazione teatro Carlo Goldoni di Livorno (di seguito "Fondazione"), che provvederà ai procedimenti istruttori sulle domande di utilizzo dei locali adottando apposita disposizione di concessione.

### ART. 4 - Condizioni per la concessione in uso

I locali del Complesso Goldoni vengono concessi a terzi secondo le seguenti condizioni e modalità:

- 1) Presentazione della domanda corredata di ogni utile informazione relativa sia alla congruità dell'iniziativa rispetto alle finalità di cui all'art.1, che del soggetto che intende realizzarla;
- 2) La domanda, indirizzata alla Fondazione deve pervenire di norma, per l'ottenimento della concessione, almeno 30 (trenta) gg. prima della data di inizio del programma proposto, indicando i dati del richiedente, le attività, le date e gli orari di svolgimento e se si tratta di attività a pagamento. Il Ridotto e gli altri locali non potranno essere concessi per iniziative concomitanti con altre programmate nella sala del teatro, salvo specifica ed insindacabile decisione da parte della Fondazione.
- 3) In caso di richieste volte ad ottenere lo stesso locale in periodi concomitanti il rilascio della concessione avverrà tenendo conto della data di arrivo della domanda e dell'importanza della manifestazione proposta. Farà fede la data del protocollo.
- 4) La Fondazione si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, la compatibilità dell'attività proposta con le finalità istituzionali del teatro opponendo, all'occorrenza, diniego alla concessione.
- 5) E' negata altresì la concessione del teatro a coloro che in occasione di un precedente uso dei locali non abbiano correttamente ottemperato agli obblighi derivanti dalla stessa.

### ART. 5 - Obblighi per il Concessionario

- Il concessionario è obbligato a far sì che il numero dei partecipanti sia contenuto nei limiti di agibilità consentita e indicata nel disciplinare d'uso .
- Il concessionario si impegna, altresì, a vigilare perché le strutture e le attrezzature del teatro vengano usate con cura e rispetto, rispondendo direttamente degli eventuali danni arrecati.
- Il teatro viene concesso nelle condizioni di funzionalità in cui si trova al momento della domanda.
- Il concessionario non può svolgere attività diversa da quella indicata nella richiesta ed autorizzata. Ne consegue la immediata revoca, anche nel giorno stesso dello svolgimento della manifestazione.
- Il richiedente, avuta la concessione circa l'uso del Teatro, dovrà provvedere direttamente per tutte le eventuali autorizzazioni previste dalle vigenti norme di P.S. con esonero da parte della Fondazione di ogni responsabilità civile, penale od amministrativa derivante dalla mancanza della suddetta autorizzazione.
- La Fondazione si riserva di effettuare i controlli necessari durante le manifestazioni e le prove attraverso

personale autorizzato.

- Il concessionario dichiara di aver preso visione del presente Regolamento d'uso della struttura e di accettare le condizioni e clausole in esso contenute a proprio carico.

#### **ART. 6 - Oneri economici**

Sono a carico del concessionario il pagamento del canone di concessione e degli altri costi di seguito specificati, anche eventualmente con conguaglio finale nella misura stabilita dalla Fondazione. I costi complessivi sono determinati sulla base delle voci di spesa imputabili, al personale necessario per lo svolgimento dello spettacolo, alla manutenzione, al funzionamento, al materiale di consumo, alle spese generali ed agli ammortamenti delle attrezzature, nonché agli altri eventuali servizi, secondo le tariffe da richiedersi alla Fondazione. Sono altresì a carico del concessionario le spese relative al servizio di vigilanza svolto dai Vigili del Fuoco ed alla eventuale Siae.

Per le attività di cui all'Art. 1, al momento del rilascio della concessione, gli organizzatori dovranno presentare ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma richiesta dalla Fondazione, presso :

BANCO DI SARDEGNA S.P.A.  
CODICE IBAN: IT 20 Q 01015 13900 000070313359  
FONDAZIONE TEATRO DELLA CITTÀ DI LIVORNO C.GOLDONI  
VIA GOLDONI 83 - 57125 LIVORNO

#### **ART. 7 - Servizi prestati**

I locali vengono concessi a terzi nelle condizioni di funzionalità in cui si trovano al momento della domanda.

La Fondazione provvede a fornire i seguenti servizi:

- apertura, chiusura e portineria;
- conduzione dell'impianto di riscaldamento/condizionamento e dell'impianto fonico ed illuminotecnico.
- personale di sala;
- personale tecnico di sala e di palcoscenico;
- presenza Vigili del Fuoco (quando necessaria per legge);
- biglietteria (qualora prevista);
- su richiesta, potranno essere forniti altri servizi da quantificarsi con tariffa distinta.

Gli impianti e le attrezzature, il cui uso è riservato esclusivamente al personale della Fondazione, sono compresi nel servizio. L'utilizzo di eventuale dotazione tecnica non di proprietà o fornita dalla Fondazione potrà avvenire solo previo nulla osta alla scheda tecnica rilasciato dalla Fondazione medesima. Il concessionario dovrà altresì provvedere alla richiesta di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti normative per le attività di pubblico spettacolo.

A fronte della domanda di concessione la Fondazione stabilisce d'ufficio la modalità di erogazione dei servizi e il numero del personale occorrenti per la realizzazione dell'iniziativa.

Sarà possibile richiedere la presenza di ulteriore personale tecnico sostenendone interamente il relativo costo.

#### **ART. 8 - Responsabilità del concessionario**

La Fondazione è sollevata in ogni caso da responsabilità per furti, smarrimenti di oggetti o di danni arrecati al teatro, alle pertinenze del medesimo, a persone ed a cose di terzi ivi presenti che si verificassero durante e al termine della manifestazione e, a tal fine, il concessionario dovrà fornire idonea garanzia, tramite polizza assicurativa, ai sensi dell'Art. 1936 e seguenti del Codice Civile.

All'atto della concessione la Fondazione valuterà ulteriori garanzie da richiedere al concessionario.

In caso di rinuncia allo svolgimento della manifestazione si applicherà quanto previsto dall'atto di concessione.

#### **ART. 9 - Riconsegna dei locali, revoca o sospensione della concessione**

Al termine dell'uso i locali dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni di funzionalità in cui sono stati presi. Eventuali danni arrecati al teatro e/o alle apparecchiature dovranno essere rimborsati. La Fondazione si riserva, comunque, ogni azione di rivalsa.

La Fondazione in qualsiasi momento potrà revocare o sospendere, rinviando ad altra data, la concessione accordata per sopravvenute esigenze organizzative relative alle modificazioni di programmazione della stagione artistica, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico, di sicurezza e per ragioni di pubblico interesse

in genere. In caso di revoca o di rinuncia al rinvio della manifestazione da parte del concessionario verrà restituito al medesimo il canone già pagato; è escluso ogni tipo di risarcimento o di indennizzo.

E' fatto divieto di un uso diverso da quello contenuto convenuto nella concessione, pena l'immediata revoca, d'ufficio, senza restituzione delle somme versate quale corrispettivo.

#### **ART. 10 - Corrispettivi**

Il costo di concessione dovuto per il noleggio dei locali del Complesso Goldoni, comprensivo dei servizi, è formulato sulla base delle tariffe da richiedersi alla Fondazione.

E' fatta facoltà della Fondazione ridurre, fino ad un massimo del corrispettivo del canone, il relativo corrispettivo per iniziative proposte da terzi che rientrano tra le finalità della Fondazione medesima e che non abbiano alcuna finalità di lucro.

Nel caso in cui le strutture siano richieste per lo svolgimento di prove, sarà facoltà della Fondazione applicare una riduzione per ogni giornata di prova calcolata sulla base dei servizi richiesti.

Per i soci della Fondazione sono previste particolari tariffe agevolate.

#### **ART. 11 - Spazi disponibili**

##### **A) Sala del Teatro Goldoni**

Le caratteristiche sono le seguenti:

- **capienza massima utilizzabile** per n. 950 posti complessivi distribuiti fra platea e ordini
- **palcoscenico**: attrezzato
- **foyer**: utilizzabile per attività espositive anche collegate alle iniziative del teatro;
- **box-office e guardaroba**;

##### **B) Sala del Teatro Goldoni in formula Auditorium**

Le caratteristiche sono le seguenti:

- **capienza massima utilizzabile** per n. 500 posti complessivi distribuiti fra platea e 1° ordine
- **palcoscenico**: attrezzato
- **foyer**: utilizzabile per attività espositive anche collegate alle iniziative del teatro;
- **box-office e guardaroba**;

##### **C) Ridotto la Goldonetta**

Le caratteristiche tecniche sono le seguenti:

- **capienza**: agibilità per n. 190 posti complessivi
- **palcoscenico**: attrezzato
- **foyer**: utilizzabile per attività espositive collegate alle iniziative del teatro;
- **box-office e guardaroba**;

##### **D) Teatro degli Specchi**

Le caratteristiche tecniche sono le seguenti:

- **capienza**: agibilità per n. 54 posti complessivi
- **palcoscenico**: attrezzato
- **box-office**;

##### **E) Sala Danza**

Le caratteristiche tecniche sono le seguenti: misure indicative 33,0 ml x 5,5 ml

##### **F) Sala Mascagni**

Le caratteristiche tecniche sono le seguenti: misure indicative 14,0 ml x 7,0 ml

##### **G) Sala Masini**

Le caratteristiche tecniche sono le seguenti: misure indicative 6,0 ml x 7,0 ml

##### **H) Foyer**

Il Foyer potrà essere utilizzato per esposizioni compatibili con l'attività artistica del teatro. Durante le ore di spettacolo le mostre saranno autorizzate solo in spazi e con criteri compatibili con le normative di sicurezza.

Il personale di sala non risponde sulla corretta conservazione degli oggetti esposti. Il concessionario dovrà provvedere per tale scopo direttamente.

##### **I) Altri locali non di spettacolo**

Sono destinati all'uso da parte di terzi concessionari altre sale ubicate all'interno del Complesso Goldoni .

L'utilizzo delle sale potrà formare oggetto di un rapporto convenzionale con chiunque intenda utilizzarla per periodi prolungati. In tal caso verrà fissato un apposito corrispettivo convenuto tra le parti.

Tutte le planimetrie saranno consultabili presso gli uffici della Fondazione, cui sarà possibile chiederne copia.

#### **ART. 12 - Riprese fotografiche**

La Fondazione, in occasione degli spettacoli presso la sala del teatro, si riserva di autorizzare le riprese fotografiche, su richiesta dei soggetti interessati, alle seguenti condizioni:

le fotografie non potranno essere rese pubbliche o esposte né, comunque, riprodotte, diffuse o poste in commercio senza il consenso scritto degli autori e della Fondazione;

copia di 10 (dieci) fotografie, scattate all'interno del teatro, saranno depositate, a scelta della Fondazione, presso il proprio archivio.

In caso di vendita del prodotto spetterà alla Fondazione il 10% del ricavato.

I soggetti autorizzati hanno il diritto di utilizzare le opere realizzate impegnandosi ad informare preventivamente la Fondazione, nonché a fare menzione dell'autorizzazione ricevuta tramite le formula "In collaborazione e per concessione della Fondazione teatro Carlo Goldoni di Livorno".

Viceversa la Fondazione ha la facoltà di utilizzare per scopi non commerciali le foto, senza nulla corrispondere, dandone preventiva informazione all'autore e impegnandosi a menzionarlo.

#### **ART.13 - Visite guidate**

Su richiesta, potranno essere consentite visite guidate presso il teatro Goldoni, compatibilmente con il programma delle manifestazioni in atto. Per le iniziative promosse o partecipate dal Comune di Livorno la gratuità dell'ingresso sarà concordata di volta in volta con la Fondazione.

#### **ART.14 - Pubblicità delle manifestazioni**

Per la pubblicità delle manifestazioni i concessionari potranno utilizzare esclusivamente gli spazi appositamente dedicati del teatro.

#### **ART. 15 - Decorrenza**

Il presente regolamento d'uso decorre dal 15 giugno 2015.

#### **ART. 16 - Natura del contratto e obblighi ex D.Lgs 81/2008**

Le parti danno atto che qualsiasi atto stipulato in forza del presente Disciplinare non costituisce contratto di appalto.

Per la sua esecuzione in ossequio ai principi di buona fede e correttezza contrattuali il concessionario si impegna ai sensi della normativa nazionale in vigore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro a presentare la seguente documentazione prevista dall'art. 26 d. lgs 81/2008, per se o per chiunque da lui impegnato in forza della Concessione:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) autocertificazione in cui si attesta che la compagnia ha eseguito la valutazione dei rischi ex d.lgs. 81/2008;
- c) documento unico di regolarità contributiva (DURC) aggiornato;
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi in relazione alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- e) elenco nominativo dei lavoratori che avranno accesso ai locali in uso a Fondazione Goldoni con dichiarazione che detti lavoratori sono registrati nel L.U.L.
- f) eventuale altra documentazione eventualmente richiesta e necessaria.

#### **ART. 17 - Foro competente**

Per ogni eventuale controversia le parti eleggono il proprio domicilio presso il Foro di Livorno da ritenersi unico competente.